

del 7,25%; diritto di commissione dell'1% e diritto di esame; garanzia sulla sovrimposta fondiaria, o, in mancanza, sulle imposte di consumo.

5°) Il COMUNE DI LUCERA ha richiesto la sospensione, per un triennio, a decorrere dal 1940, del pagamento della sesta bimestralità dei due mutui di L.300.000 e di L.696.035, concessigli dall'Istituto, entrambi con ammortamento in anni 25, al tasso del 6%, salvo consolidamento delle rate sospese in un nuovo mutuo da ammortizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 1943.

Il Direttore Generale sottopone la richiesta del Comune di Lucera al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza, e perchè, in caso di accoglimento, vogliano determinare le condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle già stabilite dal Consiglio stesso, per richieste del genere, e cioè: ammortamento delle tre bimestralità sospese e relativi interessi, in anni 5, o, al massimo - per il caso che il Comune lo richieda - nello stesso periodo della residua durata dei mutui; tasso d'interesse del 6%; diritto di commissione dell'1% e diritto di esame; garanzia sulla sovrimposta fondiaria, o, in mancanza, sulle imposte di consumo.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette richieste.

o o o

q) SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DELLA SESTA BIMESTRALITA' DEL MUTUO DI L.3.000.000 CONCESSO ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE -

Il Direttore Generale riferisce che con deliberazione in

